

Milano, 10 febbraio 2023

Circolare n° 11/2022 _ PARTE PRIMA

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: il nuovo CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA e gli adeguati assetti

IL nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con DLgs 14/2019, ha subito delle modifiche dopo l'entrata in vigore (16/03/2019) e, durante il periodo della pandemia, alcune norme sono state rinviate poiché di difficile applicazione in un periodo in cui l'economia globale era in una condizione straordinaria.

Il 15 luglio scorso, con lo scopo di allineare la nostra normativa alla Direttiva UE cosiddetta Insolvency, sono entrate in vigore le nuove modifiche apportate dal nostro Legislatore al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

La CRISI viene definita come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Nel nuovo Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza viene data rilevanza alla DIAGNOSI PRECOCE dello stato di difficoltà dell'impresa poiché, affrontare tardivamente la crisi, rappresenterebbe un danno per l'intero sistema economico e non solo per i creditori.

Pertanto il Legislatore ha previsto alcuni “strumenti” per rilevare precocemente la crisi:

- gli INDICATORI;
- le SEGNALAZIONI;
- gli ADEGUATI ASSETTI.

Questa PRIMA PARTE della circolare si occuperà degli indicatori e delle segnalazioni. Poi nella seconda parte saranno trattati gli adeguati assetti.

Gli INDICATORI sono previsti dal comma 4 del nuovo articolo 3 D.Lgs. 14/2019 che fornisce un elenco di segnali di allarme per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi d'impresa:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il

limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti Iva; crediti affidati per la riscossione). La sussistenza di tali esposizioni debitorie dà luogo alle SEGNALAZIONI da parte dei cosiddetti creditori pubblici qualificati.

Le SEGNALAZIONI (da parte dei cosiddetti creditori pubblici qualificati) sono come di seguito individuabili in relazione a tempistiche e importi:

Inps: dal 01.01.2022 - Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

- al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a euro 15.000,00 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- a euro 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

Inail: dal 15.07.2022. Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.

Agenzia delle Entrate: Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione Lipe, superiore a euro 5.000,00 e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell'anno precedente.

La segnalazione viene inviata:

- in ogni caso se il debito Iva risulta superiore ad euro 20.000,00;
- contestualmente alla comunicazione di irregolarità (articolo 54 bis D.P.R. 633/1972) e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione della Lipe;
- con decorrenza dalla Lipe del 2° trimestre 2022.

Agenzia entrate-Riscossione: dal 01.07.2022. Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
euro 100.000,00 per imprese individuali;
euro 200.000,00 per società di persone;
euro 500.000,00 per altre società.

Tutti i predetti soggetti segnalano all'imprenditore, nonché all'organo di controllo della società (se esistente), a mezzo pec o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni debitorie.

Trattasi di un sollecito che non può essere ignorato, dovendosi accertare se il mancato pagamento rappresenta:

- una situazione transitoria e comunque non determinante sugli equilibri finanziari dell'impresa;
- oppure un segnale rappresentativo di situazione di crisi. In questo caso il mancato intervento potrà dare luogo al deterioramento dell'attivo e all'assunzione di debiti non onorabili, e conseguentemente

a elementi di responsabilità a carico dell'imprenditore o degli amministratori (ed anche degli eventuali sindaci).

In conclusione lo Studio suggerisce ai Gentili Clienti di monitorare costantemente i parametri degli INDICATORI e delle SEGNALAZIONI come sopra illustrati.

Inoltre è opportuno adottare gli ADEGUATI ASSETTI che saranno oggetto della PARTE SECONDA di questa informativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Reale